LIGNANO
SABBIADORO
GESTIONI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti di tipologia "Gelati, Croissanteria ed Affini" per il periodo compreso dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 1.

DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di fornitura di prodotti di tipologia "Gelati, Croissanteria ed Affini", con le specifiche di seguito elencate:

- durata del servizio, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;

- i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati e depositati quotidianamente entro le ore 12,00 dalla ditta affidataria nei locali adibiti a magazzino delle singole unità commerciali della Scrivente – "Terrazza a Mare, Beach Bar, Bar Aurora, Bar Smeraldo, e Bar Perla" – ubicate lungo l'arenile di Lignano Sabbiadoro, in Lungomare Trieste, nella quantità richiesta, previo ordine telefonico e per ogni Punto di Vendita dovrà essere emessa singola fattura di riferimento;

- Il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno essere effettuati in conformità alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle regolamentazioni igienico-sanitarie. Le spese di imballaggio, trasporto e di tutti gli accessori necessari devono intendersi ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara;

- Gelato sfuso: dovrà contenere le sotto indicate percentuali di prodotto:

Gelato Sfuso	
Gusti	Contenuto minimo
Panna	10% panna fresca
Cioccolato	6% cacao
Caffè	0,7% caffè solubile

Stracciatella	4,5% scagliette di cioccolato
Crema	3,5% panna fresca e 2% tuorlo d'uovo
Nocciola	5% pasta di nocciole
Limone	4% succo di limone
Fragola	10% succo di fragola da concentrato
Cocco	2,5% cocco rapé
Banana	11% succo di banana da concentrato

- Attesa l'impossibilità di accertare la conformità dei prodotti forniti dall'affidataria al momento della consegna, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di formulare eventuali contestazioni relative ai prodotti ricevuti successivamente alla consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o mancanza di conformità.
  In questi casi la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo della fornitura.

  La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sulla merce consegnata sia relativamente alla qualità (tramite propri operatori dalla medesima delegati) sia relativamente alla quantità.

Condizione inderogabile per la partecipazione alla gara in oggetto è costituita dalla messa a disposizione in comodato d'uso gratuito da parte della ditta affidataria dei beni di seguito specificati:

- nr. 05 frigoriferi per caffè break, caffè zero o prodotti simili di produzione della ditta che risulterà affidataria;
- nr. 07 conservatori da lt. 680;
- nr. 01 conservatore da lt. 40;
- nr. 03 conservatori da lt. 270;

- nr. 05 conservatori da lt. 320;
- nr. 06 conservatori da lt. 450;
- nr. 02 espositori conservatori verticali ad una anta da lt. 270;
- nr. 02 espositori conservatori verticali da una anta da lt. 310;
- nr. 01 vetrina gelato 9+4 vaschette;
- nr. 01 vetrina gelato 4 vaschette;
- nr. 01 vetrina gelato 4/5 vaschette.

Si richiede la disponibilità a fornire eventuali, ulteriori conservatori/espositori, in caso di necessità.

Detti beni dovranno trovare collocazione presso le unità commerciali indicate da questa Società. Nel comodato gratuito devono intendersi ricomprese le opere di installazione dei beni concessi, gli interventi di manutenzione periodica e straordinaria o le sostituzioni, qualora necessarie, dei beni medesimi, con la specificazione che gli interventi di manutenzione, su richiesta della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, dovranno essere eseguiti entro tre ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento

- La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non consegnati tempestivamente o contestati o prodotti non disponibili al momento della richiesta di fornitura.

ARTICOLO 2

IMPORTO DELL'APPALTO e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'importo stimato annuo: euro 74.000,00 + IVA (euro settantaquattromila/00) + IVA.
L'importo complessivo dell'appalto si presume ammontante ad € 148.000,00 (Euro centoquarantottomila/00) oltre I.V.A.;

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto la fornitura richiesta

presenta caratteristiche standardizzate e ripetitive, indicate dettagliatamente nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante percentuale di ribasso, espresso in percentuale e con valori assoluti (cifre e lettere) sul prezzo complessivo a base di gara, ottenuto dalla somma dei risultati delle moltiplicazioni tra i singoli prezzi e le quantità presunte indicate. Da detto totale dovrà essere sottratta la cifra che il concorrente comunicherà di voler corrispondere a titolo di sponsorizzazione e che dovrà essere esplicitamente indicata.

Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a zero.
Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dei pubblici esercizi gestiti dalla Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., siti in Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro.

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. lgs 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) e di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 50/2016) come di seguito riportati:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative.

- Essere in possesso dei seguenti requisiti di **capacità economico - finanziaria**: al fine di individuare un soggetto economicamente solido ed in grado di assolvere ad un corretto ed efficace espletamento delle forniture oggetto del presente affidamento, l'operatore economico deve possedere un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi disponibili (2014-2015-2016) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico non inferiore ad € 148.000,00.

- Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

ARTICOLO 4
ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO:

Alla scadenza naturale del contratto il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente.

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire all'individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

L'esito della procedura sarà portato a conoscenza dell'impresa affidataria e di quelle non affidatarie mediante apposita comunicazione telematica (PEC).

LIGNANO
SABBIADORO
GESTIONI

ARTICOLO 5
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte da parte della società affidataria, qui di seguito indicati, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c., nel momento in cui la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA darà comunicazione alla controparte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva a mezzo posta certificata.

Si considera grave inadempimento contrattuale la violazione da parte dell'affidataria di ciascuna delle obbligazioni previste dagli art. 1 e art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6
CLAUSOLA PENALE

In caso di ritardata fornitura dei prodotti richiesti, di cui all'art. 1, per causa imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 7
VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Nel corso dell'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, la Società può chiedere, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento delle prestazioni richieste, oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare originario del contratto.

La Società si riserva, nel corso dell'appalto, la facoltà di modificare, in base ad esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, le prestazioni della fornitura oggetto del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso.

LIGNANO
SABBIADORO
GESTIONI

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a:

1. garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, dato anche il carattere stagionale delle attività economiche cui le forniture sono destinate, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità;

2. Inviare dei "listini prezzi ufficiali suddivisi per famiglia di prodotti" di tutti i propri prodotti, oltre a quelli facenti parte della fornitura base, con la migliore offerta valida dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 in termini di maggior sconto percentuale applicato ai listini stessi.

ARTICOLO 9

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione:

a. a fornire, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, alla Società la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

b. a costituire, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

Qualora lo stesso utilizzi il metodo della polizza fidejussoria, questa dovrà essere esigibile a semplice richiesta, senza obbligo di preventiva escussione.

c. a dar l'avvio alla fornitura entro il termine prescritto dal capitolato di appalto o dalla data indicata dall'Amministrazione;

d. ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti – la mancanza anche di uno solo degli stessi è motivo di esclusione - l'aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto d'appalto.

Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità del servizio, la Società potrà richiedere che l'inizio dell'appalto avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale, fatta salvo la stipula del contratto quanto prima, secondo quanto stabilito dall'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto scadrà il 31/12/2019, salvo eventuale recesso motivato di una delle due parti da comunicarsi con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 6 mesi.

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, indicati nella documentazione presentata e nell'offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali variazioni richieste dalla Società, dovute a cambiamenti dell'organizzazione servizio, a miglioramenti del servizio o a eventuali motivi di pubblico interesse sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto.

Tutte le variazioni saranno comunicate dall'Amministrazione all'aggiudicatario.

ARTICOLO 10

PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre settimane. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato, la Società ha facoltà di risolvere con lettera motivata da indirizzare alla ditta aggiudicataria e successivamente aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente all'esigenza della Società, senza che niente sia dovuto all'impresa aggiudicataria a nessun altro titolo.

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI

ARTICOLO 11

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti delle forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si applica l'art. 105 del Codice.

La cessione e il subappalto non autorizzati sono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per la Società a fare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ARTICOLO 12

CONTESTAZIONI E PENALI

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e, in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi;

- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato per scritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di euro 250,00.

Dopo l'applicazione di n. 2 penali l'importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato.

Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso la Società da parte dell'aggiudicatario;
- sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo annuale dell'appalto, è facoltà della Società richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento sei servizi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella Lettera d'Invito, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà alla Società di risolvere il contratto dando comunicazioni all'aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 gg.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dalla Società;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi;
- reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario.

A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto la Società potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14

RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal Dlgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali relativamente all'assolvimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, nel trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti a esso affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo a evaderne le richieste.

L'aggiudicatario, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e informazioni, anche riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Il responsabile esterno si impegna a trattare i dati forniti:

- garantendo alla Società il diritto di verificare, in tempi e modalità da concordare, il rispetto degli obblighi di legge e delle eventuali ulteriori disposizioni e/o procedure e/o istruzioni;
- informando tempestivamente la Società di condizioni o problematiche che siano suscettibili di rendere difficile o pregiudicare la gestione o l'espletamento delle attività nel rispetto della legge e delle eventuali disposizioni, procedure e/o istruzioni dettate dalla Società e, in particolare, di qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che abbia compromesso o possa compromettere la sicurezza, la correttezza e la legittimità dei dati trattati.

ARTICOLO 16

PAGAMENTI

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore della ditta affidataria.

Le fatture di competenza dovranno essere inviate esclusivamente via posta certificata alla seguente E-mail: acquisti.lisagest@pec.it, e per conoscenza a contabilita@lignanosabbiadoro.it

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato le regolari prestate forniture, e previa ricezione di attestazione del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i..

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l' aggiudicatario, relativamente all'applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Udine.

ARTICOLO 18

SPESE E DIRITTI

LIGNANO
SABBIADORO
GESTIONI

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

Per quanto non previsto nella presente gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 0431 724033.

Il Presidente

Loris Salatin